

TITOLO 1

DENOMINAZIONE E OGGETTO SOCIALE

- ART. 1 - Denominazione

Nel rispetto delle leggi della Comunità Europea, della Repubblica Italiana e della Regione a Statuto Speciale Friuli Venezia Giulia e nello spirito di fratellanza, vive e opera nella sua continuità la "SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO E ISTRUZIONE DI VITO D'ASIO" così chiamata anche per il futuro. Per convenienza il nome può essere abbreviato con "SOMSI di Vito d'Asio" o, ove non si creino equivoci, semplicemente "SOMSI".

- ART. 2 - Vita associativa

La SOMSI è stata fondata con scopi mutualistici il 1° gennaio 1907 e costituita legalmente. Nella seduta del 26 dicembre 1983 l'Assemblea Generale dei Soci ha modificato il proprio statuto ampliando lo scopo sociale alla divulgazione culturale, all'istruzione, alla promozione sociale, turistica, ricreativa e sportiva. Con la modifica statutaria del 1983 la SOMSI ha assunto nuove finalità di carattere sociale, civile, culturale e nei fatti non ha più praticato il mutuo soccorso, venendone a mancare la necessità sul territorio dopo le riforme statuali in ambito sanitario e di previdenza sociale.

- ART. 3 - Caratteristiche

La SOMSI è una "Associazione di Promozione Sociale". È una organizzazione apolitica, senza fini di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Il rapporto associativo è uniforme e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per gli associati maggiorenni il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. L'Associazione si ispira ai principi della Legge 383 del 7 dicembre 2000.

- ART. 4 - Scopo

La SOMSI ha scopi e finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. Promuove: attività culturali, formative, sportive, ricreative educative, l'impiego del tempo libero e altre iniziative rivolte a favorire l'elevazione culturale, morale ed esplica la sua attività nel territorio del comune di Vito d'Asio e comuni limitrofi.

- ART. 5 - Durata

La Società ha durata illimitata.

- ART. 6 - Sede

La SOMSI ha la sua sede sociale a Vito d'Asio (Pn) in piazza fontana 5. Il Consiglio Direttivo con propria delibera ha facoltà di trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune di Vito d'Asio, qualora se ne manifestasse l'esigenza.

TITOLO II

SOCI

- ART. 7 - Soci

Possono essere ammessi come Soci coloro che ne facciano richiesta e non rientrino nei casi di esclusione di cui agli articoli successivi.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le donne e gli uomini che posseggano i seguenti requisiti:

- a) un'età non inferiore a 14 anni;
- b) si impegnino a rispettare le norme contenute nel seguente Statuto e del Regolamento interno e quelle che verranno stabilite in futuro dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- c) partecipino, per quanto possibile, alle riunioni e alle manifestazioni pubbliche;
- d) versino la quota associativa annuale stabilita.

- ART. 8 - Diritti dei Soci

I Soci possono:

- a) partecipare alle assemblee con diritto al voto singolo, se iscritti da almeno 90 giorni;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e se maggiori di anni diciotto esserne eletti;
- c) partecipare senza vincoli di temporaneità alla vita dell'Associazione e se maggiorenni approvare lo Statuto e le relative modifiche, nominare e regolamentare gli Organi Direttivi dell'Associazione;
- d) promuovere la convocazione dell'Assemblea tramite atto scritto da far pervenire al Presidente del Consiglio Direttivo, sottoscritto da almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci ordinari e contenente gli argomenti oggetto di discussione;
- e) richiedere in ogni momento al Presidente del Consiglio Direttivo di essere informati sulla situazione contabile dell'Associazione relativamente all'ultimo esercizio;
- f) visionare il libro dei Soci presso la Sede Sociale.

- ART. 9 - Compensi e rimborsi ai Soci

Nessun compenso spetta ai Soci per le attività svolte a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

- ART. 10 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- a) per recesso unilaterale che il Socio stesso deve comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) per il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- c) qualora sia constatato che al momento dell'ammissione o successivamente non era in possesso dei requisiti specificati all'art. 8;

- d) commetta mancanze tali ad recare disonore e danno a sé e/o alla SOMSI o pregiudizio agli interessi sociali;
- e) rifiuti di osservare lo Statuto e/o le deliberazioni regolarmente assunte dagli Organi Sociali.

- ART. 11 - Esclusione di Soci

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata che deve essere comunicata per iscritto al Socio interessato, il quale, entro un mese può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI E LORO ATTRIBUZIONI

- ART. 12 - Organi sociali

Sono organi della SOMSI:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche, comprese quella del Revisore dei Conti, non sono remunerabili. Gli organi sociali durano in carica tre anni.

L'ASSEMBLEA

- ART. 13 - Membri dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa.

- ART. 14 - Funzioni dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea elegge, secondo le procedure regolamentari previste, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, può discutere, trattare e deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno attinenti alla gestione dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, una volta all'anno entro il mese di aprile per:

- a) la discussione e l'approvazione della relazione morale del Consiglio Direttivo, del bilancio, del conto consuntivo, del rendiconto economico e finanziario, della situazione patrimoniale di fine anno;

- b) la discussione e l'approvazione della relazione programmatica e del bilancio di previsione per il nuovo anno.

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta con adeguata pubblicità a mezzo avviso esposto all'albo dell'Associazione, in luoghi pubblici e comunicato via email. L'avviso di convocazione deve contenere gli oggetti posti all'ordine del giorno approvati dal Consiglio Direttivo, il giorno e l'ora della prima e delle successive convocazioni. Tra le convocazioni dovrà trascorrere almeno un'ora. L'avviso deve essere pubblicato almeno 15 giorni prima del giorno fissato.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è valida in prima convocazione quando vi partecipi almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e con qualsiasi numero dei Soci in seconda convocazione.

- ART. 15 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata per le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Nel caso di modifiche statutarie, le delibere sono validamente assunte se a condizione che ad essa partecipi almeno un quarto degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

- ART. 16 - Votazioni e deleghe

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci vengono assunte a maggioranza dei voti per alzata di mano dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni riguardanti la nomina alle cariche sociali possono essere assunte anche a voto segreto, alle deliberazioni possono partecipare tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi, e le stesse potranno anche avvenire per acclamazione se il consenso dei Soci presenti all'Assemblea è unanime. Sono proclamati eletti quei Soci che avranno riportato il maggior numero di voti. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

I Soci, che per qualsiasi motivo non possono partecipare personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri Soci mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare al massimo tre soci.

- ART. 17 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea sociale è presieduta di norma dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza dal Vicepresidente o, in caso di impedimento anche di questo ultimo, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo presente.

- ART. 18 - Segretario dell'Assemblea

La nomina del Segretario dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa deliberi diversamente.

- ART. 19 - Verbale dell'Assemblea

Il verbale viene redatto dal Segretario e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso e dovrà ottenere l'approvazione dell'Assemblea nella seduta successiva.

CONSIGLIO DIRETTIVO

- ART. 20 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. I Consiglieri durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati da prestare cauzione.

- ART. 21 - Elezione del Presidente

I Consiglieri eleggono fra loro un Presidente ed un Vicepresidente, nominano un Segretario, che può essere un estraneo al Consiglio, per la redazione dei verbali e la tenuta della contabilità.

- ART. 22 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato di norma almeno ogni trimestre in via ordinaria. Il Consiglio Direttivo in via straordinaria è convocato su richiesta del Presidente o di almeno quattro consiglieri, con apposito avviso e indicazione dell'oggetto all'ordine del giorno. La convocazione è fatta a mezzo avviso personale o posta elettronica non meno di cinque giorni prima della adunanza o, in caso di urgenza anche a mezzo telefono, e-mail ed altri mezzi di comunicazione urgente, in modo che i Consiglieri siano informati almeno un giorno prima della riunione.

- ART. 23 - Numero legale del Consiglio Direttivo

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- ART. 24 - Decadimento dei membri del Consiglio Direttivo

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono nel corso dell'anno a tre sedute del Consiglio Direttivo decadono.

- ART. 25 - Verbale del Consiglio Direttivo

Alle sedute del Consiglio Direttivo si redige il verbale. Questo viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dovrà essere approvato nell'adunanza successiva.

- ART. 26 - Delega di rappresentanza

Il Consiglio Direttivo può affidare a uno o più Soci specifici incarichi anche presso altre istituzioni allo scopo di esprimere nelle varie sedi la presenza attiva degli interessi della SOMSI. Il Consiglio può nominare delle commissioni composte da Soci con incarichi specifici per indagini conoscitive e per attività inerenti l'attuazione dei programmi dell'Associazione stessa.

- ART. 27 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta la vigilanza e la tutela di tutti gli interessi dell'Associazione e dei Soci. Provvede all'impiego del patrimonio sociale per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, spetta pertanto tra l'altro:

- c) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei Soci e stabilire eventuali incompatibilità;
- d) provvedere all'amministrazione e al funzionamento dell'Associazione ed esercitare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano dovuti all'assemblea;
- e) recepire tutte le normative e leggi della Comunità Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Friuli Venezia Giulia;
- f) surrogare i Consiglieri decaduti o dimissionari con i primi non eletti;
- g) redigere il Bilancio, il conto consuntivo, il rendiconto economico e finanziario e la relazione morale dell'anno sociale nonché il bilancio preventivo e il programma di massima da sottoporre ogni anno all'approvazione dell'Assemblea;
- h) la tenuta e l'aggiornamento del registro inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- i) stipulare tutti gli atti, contratti e convenzioni di ogni genere inerenti alla attività sociale, compreso l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili;
- j) stipulare convenzioni con le istituzioni locali per la gestione di iniziative e servizi nell'area sociale, formativa e ricreativa;
- k) proporre alla Assemblea la quota associativa annuale;
- l) proporre alla Assemblea eventuali modifiche al regolamento interno;
- m) nominare il segretario, il tesoriere e il porta bandiera;
- n) istituire un eventuale servizio economato per le minute spese.

IL PRESIDENTE

- ART. 28 - Funzioni del Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni, è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria ed è il suo portavoce ufficiale. Il Presidente convoca e dirige le adunanze della Assemblea dei Soci, le riunioni del Consiglio Direttivo, dà avviso ai Revisori dei Conti delle convocazioni. Il Presidente controlla tutti gli atti dell'Associazione, firma la corrispondenza e i mandati di pagamento, è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni genere e a qualsiasi titolo, rilascia quietanze liberatorie, può rilasciare procure per l'assistenza e rappresentanza legale dell'Associazione avanti altri Organi giurisdizionali e amministrativi. In caso di un suo impedimento viene sostituito dal Vice Presidente o nell'impossibilità anche di quest'ultimo, da un Consigliere designato dal Consiglio.

IL SEGRETARIO

- ART. 29 - Funzioni del Segretario

Il Segretario è custode dell'archivio sociale, tiene aggiornato il Registro dei Soci e il Registro degli Inventari. Il segretario deve tenere al corrente la contabilità e in perfetto ordine tutti i registri contabili dell'Associazione, conserva i documenti, registri, titoli e la corrispondenza. Il

Segretario può svolgere anche funzione di tesoriere. Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni prese dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo. L'attività svolta dal segretario è volontaria e non retribuita.

IL TESORIERE

- ART. 30 - Funzioni del Tesoriere

Il Tesoriere gestisce la cassa e il conto corrente dell'Associazione. Incassa le quote associative e i liberi contributi dai soci delegati alla campagna di sottoscrizione. Effettua depositi in conto corrente e su mandato del Consiglio Direttivo o del Presidente effettua pagamenti.

IL PORTABANDIERA

- ART. 31 - Funzioni del Portabandiera

Il Portabandiera custodisce il vessillo dell'Associazione e lo espone al pubblico come disposto dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- ART. 32 - Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da: due membri effettivi e un membro supplente i quali eleggono nel loro seno un Presidente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti possono essere scelti anche tra persone non appartenenti alla Società.

- ART. 33 - Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sulla osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve inoltre:

- a) accertare che le valutazioni del Patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme previste dalla Legge e venga redatto e aggiornato il registro inventario;
- b) accertare la consistenza di cassa e la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione;
- c) accertare infine che la contabilità sia tenuta nei modi stabiliti dalle leggi e norme che regolano le Associazioni di Promozione Sociale;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti deve eseguire gli accertamenti contabili almeno ogni sei mesi, redigere apposito processo verbale di cui viene data lettura in occasione della riunione della Assemblea Ordinaria dei Soci e prima della approvazione del conto consuntivo e del bilancio.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- ART. 34 - Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci oppure tra Soci e Società, per motivi attinenti e dipendenti dal rapporto sociale, dovrà essere sottoposta alle decisioni esclusive e inappellabili del Collegio dei Probiviri, che emetterà le sue pronunce anche in veste di mandatario e di amichevole compositore e senza alcun vincolo di formalità procedurali, tranne quello di preventivamente convocare e sentire le parti interessate. La decisione del Collegio dei Probiviri deve essere sommariamente motivata.

TITOLO IV PATRIMONIO - BILANCIO - ESERCIZIO SOCIALE

PATRIMONIO

- ART. 35 - Costituzione del patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione ai costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare: arredi, attrezzature e quant'altro meglio descritti su apposito registro inventario;
- b) dalle quote associative versate annualmente dai Soci;
- c) contributi da Soci ordinari, privati e proventi derivati alla Società dalle manifestazioni organizzate occasionalmente;
- d) contributi dalla Comunità Europea, della Repubblica Italiana, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da altri Enti e Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività e degli specifici progetti previsti dallo Statuto;
- e) da fondi e accantonamenti costituiti per attività diverse statutarie;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) dalla gestione del proprio patrimonio di capitale.

- ART. 36 - Variazione del patrimonio

La SOMSI può acquistare beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può, inoltre, accettare donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi e dallo Statuto.

I beni immobili costituenti il patrimonio sociale potranno essere ceduti solo previa approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, che sarà valida solo se otterrà il voto favorevole previsto per le modifiche statutarie.

- ART. 37 - Intrasferibilità delle quote associative

Le quote associative non sono trasferibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non può essere rivalutata.

- ART. 38 - Risorse di funzionamento

La SOMSI per la sua attività trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività dalle risorse patrimoniali.

BILANCIO, LIBRI CONTABILI, ESERCIZIO SOCIALE

- ART. 39 - Esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

- ART. 40 - Scritture contabili

Le scritture contabili relative al bilancio dell'Associazione devono essere tenute nel rispetto delle disposizioni legislative e dei DPR impartiti per le associazioni di promozione sociale, dagli Enti non commerciali e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

- ART. 41 - Approvazione del bilancio

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il Consiglio Direttivo dovrà presentare all'Assemblea per l'approvazione il bilancio dell'anno precedente evidenziando la situazione patrimoniale economica e finanziaria e il rendiconto corredato da una relazione dell'attività svolta nell'anno sociale.

- ART. 42 - Divieto della distribuzione di utili

Alla SOMSI è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- Art. 43 - Regolamento

Il funzionamento tecnico e amministrativo dell'Associazione sarà disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio Direttivo e da approvarsi in Assemblea. Il Regolamento interno viene approvato dall'Assemblea dei Soci. Può essere modificato e deve conformarsi al presente Statuto.

- ART. 44 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

La SOMSI deve devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge.

- ART. 45 - Verbale di passaggio della gestione

Ogniqualevolta avverrà la sostituzione del Presidente dell'Associazione si dovrà procedere a redigere un verbale di passaggio di gestione sottoscritto dal presidente cessante e da quello subentrante controfirmato dal Segretario ove verrà quantificato ed evidenziata la consistenza del patrimonio mobiliare, immobiliare, la cassa, i titoli e quant'altro rappresenti il capitale dell'Associazione.

- ART. 46 - Validità dello statuto

Il presente Statuto, nella sua formulazione attuale, entra in vigore il giorno successivo dalla sua approvazione dall'Assemblea; abroga e sostituisce in ogni sua parte quello precedente, nonché ogni altra norma, anche regolamentare, con essa incompatibile.

- ART. 47 - Altre disposizioni legislative

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni previste a norma di legge.

Il Presidente
Carlo Pascolo

REGOLAMENTO E NORME GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO E ISTRUZIONE DI VITO D'ASIO

L'applicazione delle norme statutarie, i comportamenti e l'amministrazione dell'Associazione sono disciplinati dal presente regolamento interno approvato nell'Assemblea dei Soci del 6 gennaio 2015.

TITOLO I - DEI SOCI

- Art. 1 I contributi annuali vengono fissati dal Consiglio Direttivo.
- Art. 2 I contributi annuali devono essere versati entro il 31 dicembre, presso la Sede Sociale oppure secondo modalità e luoghi che saranno fissati dal Consiglio Direttivo.
- Art. 3 Tutti i Soci al compimento del diciottesimo anno di età e iscritti da almeno tre mesi, hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali, purché non abbiano rapporto di dipendenza con la SOMSI.
- Art. 4 Ogni Socio che abbia compiuto diciotto anni ha diritto di presentare proposte al Consiglio Direttivo purché vengano sottoscritte da almeno cinque Soci aventi diritto al voto. Se tali proposte non sono accolte dal Consiglio, il Presentatore ha diritto di ricorrere all'Assemblea nella stessa forma.
- Art. 5 Ogni Socio ha diritto di esaminare in sede l'elenco dei Soci.
- Art. 6 Un Socio non può essere contemporaneamente membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Consiglio dei Probiviri, può far parte soltanto di uno dei detti Organi Sociali.
- Art. 7 Il Socio che intende dimettersi dalla SOMSI deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. La cessazione di appartenenza alla SOMSI decorre dal giorno della deliberazione del Consiglio. Analoga domanda scritta deve essere presentata dal Socio che intende chiedere il passaggio ad altra categoria.
- Art. 8 I Soci esclusi per mancato pagamento della quota annuale possono fare decadere tale effetto provando al Consiglio di avere provveduto al pagamento delle quote scadute entro cinque giorni dalla comunicazione della loro esclusione dal Sodalizio. I Soci decaduti dopo tale termine possono essere riammessi dietro presentazione di una nuova domanda di ammissione, versando la quota associativa per l'anno in corso.

TITOLO II - DELL'ASSEMBLEA GENERALE

LE CARICHE SOCIALI

- Art. 9 Nel luogo, giorno, ora fissati dall'avviso di convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente invita i presenti a costituire il seggio elettorale, composto da un Presidente, due scrutatori e un segretario scelti tra i Soci presenti a maggioranza di voti. Ad avvenuta votazione, il

Presidente dell'Assemblea Generale insedia il seggio elettorale.

Art. 10 Le schede possono essere stampate o manoscritte, oppure in parte stampate e in parte manoscritte, purché non portino alcun segno di riconoscimento.

Art. 11 Durante la votazione i componenti il seggio elettorale prendono nota, in apposito elenco dei Soci con diritto al voto, di coloro che hanno deposto la scheda nell'urna. Nello stesso elenco vengono indicati anche i nomi dei Soci entrati successivamente all'apertura delle votazioni e che siano nelle condizioni di poter votare. Il Consiglio Direttivo uscente mette a disposizione del seggio l'elenco dei Soci aventi diritto al voto. L'urna rimane aperta per il tempo fissato all'inizio delle procedure di voto.

Art. 12 Il seggio elettorale, chiusa la votazione, provvede allo scrutinio delle schede. Il seggio elettorale prende nota dei voti espressi, delle schede bianche e nulle. Proclama, tramite il Presidente, il risultato. Nell'eventualità che due candidati abbiano riportato pari numero di voti, viene proclamato eletto il più anziano di età. Il segretario del seggio elettorale compila un verbale di tutte le operazioni; esso viene firmato da tutti i componenti del seggio elettorale e, quindi, consegnato al Presidente dell'Assemblea Generale.

Art. 13 Il Presidente del seggio elettorale, concluse le operazioni elettorali, partecipa per iscritto ai singoli eletti le cariche loro conferite dall'Assemblea Generale dei Soci. Nel caso in cui, entro cinque giorni successivi alla predetta comunicazione, uno o più eletti rinuncino al mandato sono chiamati a sostituirli i candidati che nella stessa votazione hanno riportato il maggior numero di voti dopo quello ottenuto dagli eletti.

Art. 14 I neoeletti entrano in carica cinque giorni dopo l'elezione sempre che, nel frattempo, non sia stata presentata motivata opposizione scritta al Collegio Arbitrale, il quale si pronuncerà nel merito.

Art. 15 L'inosservanza degli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, relativo alle elezioni delle cariche sociali, comporterà la nullità delle stesse sempre che ciò sia riconosciuto dal Collegio Arbitrale, il quale deciderà su presentazione di un richiamo scritto anche da parte di un Socio, avente diritto al voto. Detto ricorso, a pena di inammissibilità, deve pervenire presso la Sede Sociale, entro i cinque giorni immediatamente successivi a quello dell'avvenuta elezione.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Art. 16 L'Assemblea Generale ordinaria dei Soci è indetta annualmente. Negli avvisi di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare, fissati in un ordine del giorno.

Art. 17 Per la regolarità delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, si richiama quanto stabilito dallo Statuto. All'inizio dell'Assemblea vengono conteggiati i Soci presenti e il numero delle deleghe prevenute e informato l'Assemblea. Successivamente il Presidente dichiara aperta la seduta. Il Presidente invita il Segretario a dare lettura del verbale della seduta precedente e lo mette in votazione per la sua approvazione. Viene data comunicazione dei Soci ammessi e di quelli decaduti, infine legge l'ordine del giorno in discussione. Il Presidente fa la sua relazione morale sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, presentando il rendiconto economico e il bilancio dell'esercizio. Il Presidente invita i Revisori a dare conto delle verifiche effettuate e il loro giudizio sul bilancio. Il Presidente invita i Soci presenti ad effettuare eventuali

interpellanze, osservazioni e domande relative al bilancio. Dopo aver risposto ad eventuali interventi il Presidente invita l'Assemblea ad approvarlo. Successivamente il Presidente illustra il programma del nuovo esercizio corredato da un preventivo massimo di spesa proposto dal Consiglio Direttivo. Illustra le eventuali proposte pervenute dai Soci. Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, indicando eventuali interventi e quindi mette a votazione il documento. Gli interventi in Assemblea vengono chiesti da parte dei Soci per alzata di mano e concessi dal Presidente. Per trattare in modo esauriente le argomentazioni devono essere contenute nel tempo per consentire il maggior numero di interventi. Il Presidente ha facoltà di togliere la parola a chi non sia coerente con i temi in discussione.

TITOLO III

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 18 Il Presidente successivamente alla riunione dell'Assemblea Generale che ha rinnovato le cariche sociali, convoca gli eletti per il loro insediamento non oltre 15 giorni dalla data della stessa adunanza assembleare sempre che non siano state presentate opposizioni avverso la loro nomina, entro i termini previsti.
- Art. 19 Le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo sono predisposte dal Presidente, con invito scritto nel quale deve essere riportato l'ordine del giorno degli oggetti da trattare. Detto invito deve essere trasmesso anche a mezzo telefonico o mail, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo la convocazione d'urgenza. Una copia integrale della convocazione può essere affissa all'albo sociale.
- Art. 20 Il Presidente, o chi lo sostituisce, una volta constatata la presenza della metà più uno dei consiglieri, dichiara valida la seduta, fa dare lettura del verbale della seduta precedente, mettendolo in votazione per la sua approvazione.
- Art. 21 Se nel corso del triennio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua surrogazione, con quei candidati che nel corso della ultima Assemblea per la elezione delle cariche sociali hanno riportato il maggior numero di voti in base alla graduatoria risultante dal verbale delle operazioni di voto. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del consigliere sostituito.
- Art. 22 I componenti il Consiglio che, senza giustificato motivo, manchino per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica, previa comunicazione del Presidente e ratifica dell'Assemblea dei Soci. E fatto salvo il diritto del consigliere decaduto di appellarsi all'Assemblea medesima per sostenere le sue eventuali ragioni. Al decaduto subentra il primo Socio escluso nei termini del precedente articolo. Il Consiglio decade quando venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.
- Art. 23 Le votazioni dei componenti il Consiglio sui vari oggetti trattati avvengono in forma palese per alzata di mano. Può avvenire con votazione segreta quando la metà più uno dei consiglieri lo richieda.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 24 Tutte le cariche, comprese quelle del revisore dei conti, non sono remunerabili.
- Art. 25 Il Consiglio d'Amministrazione potrà nominare comitati o commissioni che ritenesse opportuni per il buon andamento e sviluppo delle iniziative sociali.
- Art. 26 Il Consiglio d'Amministrazione nomina un portabandiera e uno o più collettori.
- Art. 27 La bandiera sociale, costituita dal tricolore nazionale con al centro rappresentata una stretta di mano tra un ramo di alloro e un ramo di quercia circondati dal motto "Onestà lavoro fratellanza", può seguire il feretro di tutti i Soci e delle persone che in vita hanno in qualche modo contribuito alla valorizzazione della SOMSI, sempre che non vi sia opposizione da parte della famiglia del defunto.
- Art. 28 La bandiera sociale può uscire dalla Sede, oltre che per le manifestazioni e cerimonie previste dall'articolo seguente, ogniqualevolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e qualora non sia possibile una pronta convocazione del Consiglio, su decisione del Presidente.
- Art. 29 I fondi per la destinazione delle spese possono essere accesi, aumentati negli importi, utilizzati, dal Consiglio Direttivo. Le variazioni debbono essere ratificate dall'Assemblea Generale dei Soci.
- Art. 30 I fondi attivi per la destinazione delle spese sono:
- a) fondo "Conte Giacomo Ceconi di Montececon", destinato a spese a favore dell'istruzione;
 - b) fondo "Biblioteca Pascolo Ferdinando Silla", destinato a spese per il mantenimento della Biblioteca Sociale e dell'Internet Point.
- Art. 31 Le cerimonie annuali per la SOMSI sono le seguenti:
- a) Sagra Degli Artisti - 1° maggio di ogni anno;
 - b) cerimonia commemorativa al Monumento dei Caduti;
 - c) pranzo sociale;
 - d) se vi saranno i fondi necessari iscritti nell'apposito fondo, si potranno premiare gli alunni delle scuole elementari, medie e professionali del Comune di Vito d'Asio del concorso "Conte Giacomo Ceconi di Montececon" per il decorso anno scolastico.
- Art. 32 I Soci sono informati delle relative cerimonie religiose e civili attraverso gli organi di informazione locale o mediante la pubblicazione di avvisi. I Soci sono assolutamente liberi di intervenire o meno, intendendo la SOMSI rispettare nel modo più ampio il pensiero, l'opinione e la fede di ogni Socio.
- Art. 33 L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci è convocata, con data fissa per la Domenica Delle Palme di ogni anno, alle ore dieci in prima convocazione e alle ore undici e trenta in seconda convocazione.

il Segretario

il Presidente